

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (75)38**

**Vol. 1975/0016**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 38 def.

Bruxelles, il 10 febbraio 1975

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente la raccolta, la rigenerazione e/o  
la distruzione dei policlorodifenili (PCB)

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(75) 38 def.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  
CONCERNENTE LA RACCOLTA, LA RIGENERAZIONE E/O  
LA DISTRUZIONE DEI POLICLORODIFENILI (PCB)

Motivazione

1. Osservazioni generali

La presente proposta di direttiva rientra nell'ambito del programma d'azione delle Comunità Europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 (1) e rappresenta una delle azioni da intraprendere con urgenza a causa dell'ecotossicità e della non degradabilità delle sostanze in questione.

Nella 315a seduta del 13.2.1973 il Consiglio dell'OCSE ha adottato una "Decisione del Consiglio sulla protezione dell'ambiente mediante il controllo dei policlorodifenili".

Con questa decisione i paesi membri dell'OCSE si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la dispersione dei PCB nell'ambiente, limitandone tra l'altro l'impiego ai sistemi chiusi e sorvegliandone il trattamento.

Nel quadro dell'accordo del 5 marzo 1973 in merito all'informazione della Commissione e degli Stati membri per l'eventuale armonizzazione nell'insieme della Comunità dei provvedimenti di urgenza relativi alla protezione dell'ambiente (2), il Governo francese ha trasmesso alla Commissione un progetto preliminare sulle "Condizioni d'impiego dei policlorodifenili".

.../...

(1) G.U. n. C 112 del 20 dicembre 1973.

(2) G.U. n. C 9 del 15 marzo 1973.

La Commissione ha informato il Governo francese della propria intenzione di presentare al Consiglio, nel termine stabilito dall'accordo d'informazione, una proposta di direttiva in materia.

Il 26.8.1974 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione in commercio e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. In tale proposta sono già fissate le condizioni di impiego dei PCB.

Lo scopo della presente proposta di direttiva è di regolare le condizioni di raccolta, di rigenerazione e di distruzione dei PCB e di completare quindi il controllo di queste sostanze per evitarne ogni dispersione nell'ambiente.

Negli Stati membri non esistono disposizioni legislative specifiche regolanti la raccolta, la rigenerazione e/o la distruzione dei PCB. Vista la situazione giuridica esistente negli Stati membri, poiché il Trattato non contempla i poteri necessari per realizzare gli obiettivi della Comunità come previsto nelle proposte di direttive, occorre adottare come base giuridica per detta proposta l'articolo 235.

2. Commenti a taluni articoli

Articolo 1

I policlorodifenili in commercio sono costituiti da una miscela di isomeri variamente clorurati ottenuti per clorurazione del difenile. Essi sono eventualmente mescolati con policloroterfenili.

Articolo 2

In questo articolo si enunciano i principi generali per impedire qualsiasi dispersione dei PCB nell'ambiente.

Articolo 3

Il paragrafo 1 di questo articolo concerne la creazione di un adeguato sistema di raccolta per il ricupero dei prodotti usati, che saranno rigenerati in condizioni controllate oppure distrutti in forni appropriati.

Il paragrafo 2 riguarda le utilizzazioni dei PCB (in dispositivi o sistemi che ne consentono il controllo) autorizzate dalla "Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative

alle restrizioni in materia di immissione in commercio e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi": trattasi in particolare dei trasformatori, dei grandi condensatori, dei sistemi termovettori (salvo negli impianti destinati a trattare prodotti alimentari, mangimi, prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario) e dei sistemi idraulici impiegati nelle miniere.

#### Articoli 4 e 5

Le disposizioni di questi articoli, che riguardano l'istituzione o la designazione d'organismi o imprese e l'obbligo per i detentori dei PCB di rivolgersi ad essi, garantiscono che il trattamento di queste sostanze venga effettuato in maniera adeguata in appositi impianti.

Queste disposizioni creano la base per successivi controlli.

La natura degli organismi o imprese non viene precisata, al fine di lasciare agli Stati membri la possibilità di adattarsi alle situazioni locali e nazionali.

L'articolo 4 non esclude, ad esempio, che l'impresa incaricata della raccolta, della rigenerazione e/o della distruzione dei PCB sia il fabbricante o l'importatore di queste sostanze.

La partecipazione dei detentori di PCB alle spese per il loro trattamento è conforme al principio "chi inquina paga".

#### Articolo 6

Questa disposizione garantisce la creazione nei singoli paesi delle condizioni necessarie all'organizzazione delle varie fasi di trattamento dei PCB, pur lasciando agli Stati membri la massima libertà d'azione.

### 3. Consultazione del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale

Il parere del Parlamento Europeo è necessario a norma dell'articolo 235 del Trattato di Roma.

Sarà consultato anche il Comitato Economico e Sociale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  
CONCERNENTE LA RACCOLTA, LA RIGENERAZIONE E/O  
LA DISTRUZIONE DEI POLICLORODIFENILI (PCB)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

considerando che i PCB sono manifestamente pericolosi per la salute umana e per l'ambiente, e che è pertanto opportuno controllare tali sostanze in tutte le forme di impiego;

considerando che è necessario regolamentare la raccolta, la rigenerazione e/o la distruzione dei PCB per conseguire nel funzionamento del Mercato comune, gli obiettivi comunitari per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di vita, l'armonioso sviluppo delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata;

considerando che il Trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti;

considerando che il programma d'azione delle Comunità Europee in materia ambientale, approvato dal Consiglio delle Comunità Europee e dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio con la dichiarazione del 22 novembre 1973 (1), riconosce la necessità di ricorrere ad azioni comunitarie per i rifiuti il cui trattamento richiede, a causa della tossicità e della non degradabilità dei rifiuti stessi, soluzioni che esorbitano dall'ambito nazionale;

considerando che la direttiva del Consiglio, del (2), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione in commercio e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, impone già delle limitazioni per talune forme di utilizzazione di tali sostanze;

.../...

---

(1) G.U. n. C 112 del 20.12.1973

(2) G.U. n. (COM(74) 1189)

considerando che la direttiva del Consiglio del (3) riguarda l'eliminazione dei rifiuti in generale; che per i rifiuti particolarmente pericolosi occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti o dell'abbandono e del deposito incontrollato degli stessi; che ciò deve valere in particolare per i PCB;

considerando che, per evitare al massimo i rischi di dispersione nell'ambiente, è opportuno che gli Stati membri prendano tutti i provvedimenti necessari per rendere obbligatori lo svuotamento ed il ritiro dei PCB usati o contenuti in apparecchi fuori uso, qualora questi ultimi siano costruiti in modo da consentirne il recupero;

considerando inoltre che occorre disporre che gli Stati membri istituiscano o designino l'organismo o gli organismi o imprese incaricati di provvedere la raccolta, la rigenerazione e/o la distruzione dei PCB e che qualsiasi persona in possesso di tali sostanze e desiderosa di disfarsene debba tenerle a disposizione di tali organismi o imprese;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

(3) G.U.

(COM(74) 1297)

.../...

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per PCB si intendono i policlorodifenili oppure le miscele contenenti policlorodifenili e policloroterfenili.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché siano vietati lo scarico, l'abbandono e il deposito incontrollati dei PCB e degli oggetti e apparecchi contenenti tali sostanze.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la raccolta, la rigenerazione o la distruzione dei PCB usati o contenuti in oggetti e apparecchi fuori uso avvengano in modo da evitare qualsiasi rischio e pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per rendere obbligatori lo svuotamento ed il ritiro dei PCB usati o contenuti in apparecchi fuori uso, qualora questi ultimi siano costruiti in modo da consentirne il ricupero.

Articolo 4

Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono o designano l'organismo o gli organismi o imprese competenti incaricati di provvedere alla raccolta, alla rigenerazione e/o alla distruzione dei PCB.

Articolo 5

1. Chiunque detenga dei PCB di cui vuole disfarsi deve tenerli a disposizione degli organismi o imprese di cui all'articolo 4.
2. Il detentore dei PCB usati è tenuto a sostenere la parte dei costi di trattamento delle sostanze che gli organismi o imprese non possono coprire con la loro valorizzazione.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni particolari cui devono conformarsi, in applicazione degli articoli 2 e 3, i detentori dei PCB e gli organismi o le imprese incaricati della raccolta, rigenerazione e/o distruzione di dette sostanze.

Articolo 7

Ogni tre anni i singoli Stati membri redigono una relazione sullo stato del trattamento dei PCB nel loro territorio e la comunicano alla Commissione, che la trasmette agli altri Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Non appena ricevuta notifica della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto di disposizioni di diritto interno, regolamentari ed amministrative che essi intendono adottare nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 10

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.